



387132

All'Ill.mo Signor

Sindaco

Fasano

COMUNE FASANO

N.

Diritti L.



ECONOMO

La sottoscritta **DITANO Antonia di Giacomo e di BANGERDA Rosa**, nata in **FASANO** il 4 maggio 1921, qui residente con domicilio alla **Via DEAMICIS n. 11**, domanda il certificato dell'Ufficiale Sanitario circa la mancanza di igiene del locale sopra pensionato ~~per~~ e la inabilità della casa da parte del nucleo familiare composto di N° 5 unità.

Con perfetta osservanza

DITANO Antonia di Giacomo

18.8.1958

Via DEAMICIS n. 11

Di Bruno Antonia

al Signor Ufficiale Sanitario

Fasano

per i provvedimenti di competenza si trasmette la presente domanda.

IL SINDACO



Per la scarsa cubatura perche è una casa uso fasanese. è per la mancanza di acqua è dei servizi igienici la casa in via De Amicis N.° 11. risulta inadatta ad una famiglia di 5 per Fasano. li 18 Agosto 1958

L'Ufficiale Sanitario

- Dott. L. Albano -



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooO(O)Ooo-----

Prot.n. 832
Ufficio AMM.VO-

Brindisi, lì 4 SET. 1959

- AL SIG. DI TANO Antonia
VIA per la Selva n. 6/c lotto 6°
FASANO
=====

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.-



IL DIRETTORE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(8 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo
I sottoscritt (1)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess denunziant (3) ed il
Sig. DI TANO ANTONIA

..... convenzioni che (4) hanno avuto
10 - 8 63
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 6/Cdel 6° lotto

Designazione delle cose locate :
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 7440 mensili anticipate

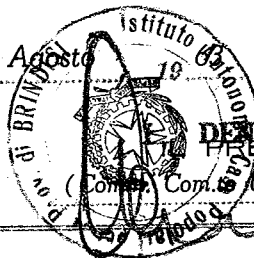
89280

~~Reddito catastale esclusa la rivalutazione~~ L.

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Com.te Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N.
30 AGO. 1963

vol. foglio e registro Atti privati, ed esatte lire

Novemil

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(1) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. Di Tano Antonia

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 196

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 6° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti L. 7440 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, alla 27 Agosto 1962
I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1962 al N. 3069
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ducentoventi

IL CASSIERE
(*) Bollo e calendario.

IL DIRETTORE
(Dot. Davide Pascho)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(1) 47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le sequen-

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. DITANO Antonia

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/c del 6° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 6.855 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 5 AGO 1960 19 al N. 1336

vol. foglio registro Aff. privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Capasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

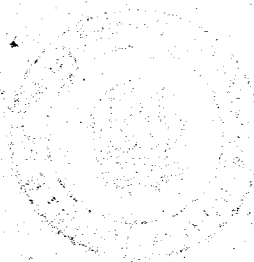
Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AMSTERDAM CHARTER

CHARTER



CITTA' DI FASANO
N.° *25613*
Diritti segret. L. *2*
Diritti urgenza L. *2*
L'ECONOMO



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

delle risultanze del registro di popolazione

CERTIFICA

*che Sitaris Antonia nata a Fasano
il li 5.1921 età n. 217, iscritta in questo
registro di popolazione è qui residente
con abitazione in via De Amicis n. 11
della mercata, -*

In fede si rilascia in carta libera
6/8
li

1958



Il Sindaco
IL SINDACO



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

sulla scorta del N. d'ufficio

CERTIFICA

che la signorina *D. Anna Antonia*,
nata a *Lecce* il *4-5-1921*, presta
servizio presso questo Comune dal *1° novembre*
1955



In fede si rilascia in carta libera *per assegnazione alloggi*

li *18-8-* *1958*

[Signature]
IL SINDACO

Brindisi li

6-3-1967

ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p. c.

ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso
del deposito cauzionale di £. 12.458-
versato dal Sig. dr. Leone Antonino n. 10-7-59

Tale somma dovrà essere versata a nome
~~dall'interessato ed a mezzo dell'allogato~~
~~bollettino di c/c., per fitti arretrati, anche~~
~~ha rinviato l'allogato.~~

MI/ta.-

*Leone. c. p.
6-3-67 C/6*

*Mand. n. 191
del 13-3-67*

COMUNE DI

Gerano

(Provincia di

Prinidia

Mod. A. F. (s. f.)

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

PER ASSEGNI FAMILIARI

(T.U. delle norme sugli assegni familiari, art. 38 - Decreto interministeriale 30 agosto 1937)



Si certifica che la famiglia cui appartiene il Sig.

nato a Gerano

il

11-5-1921

di condizione

giornaliero d. campagna

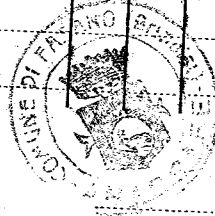
celibe - coniugato

abita in via De Amicis, 11

e si compone come segue:

N.	COGNOME E NOME	NASCITA			Relazione di parentela	Professione
		Comune	giorno	mezzo		
1	Ditans Antonio	Gerano	1	5	1921	C.F.
2	" Lucio	"	23	5	1925	giorn. d. campagna
3	Bepardo Rosa	"	19	7	1928	univ. le
4	Ditans Antonio	"	13	6	1923	medico
5	" Pietro	"	27	5	1931	univ. le

CONFESSIONE
N.°
Diritti segret. L. 8
Diritti segret. L. 8
L'ECCONOMO



IL SINDACO

Gerano 11 6-8-1958

Jun

Vedi le avvertenze a tergo

AVVERTENZE

1. — Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. — Gli assegni familiari non spettano:

- a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari;
- b) alla moglie del datore di lavoro;
- c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- d) ai lavoratori a domicilio;
- e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. — Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

- a) per la moglie;
- b) per il marito invalido permanentemente al lavoro;
- c) per i genitori, legittimi, naturali ed adottivi, per gli affiliati, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affidato in qualità di esposto;
- d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore;
- e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile), per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dal Tribunale dei minori e per i minori affiliati e adottati.

4. — Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente, deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

COMUNE DI

Teramo

- (Provincia di

Teramo)

M.d.A.F. (s. f.)

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

PER ASSEGNI FAMILIARI

(T.U. delle norme sugli assegni familiari, art. 38 - Decreto interministeriale 30 agosto 1937)

Si certifica che la famiglia cui appartiene il Sig.

nato a

Teramo

il

11.5.1921

di condizione

giornaliere di campagna

celibe - coniugato il

univale

abita in

Via De Amicis, 11

è iscritta in questo registro di popolazione

e si compone come segue:

N.	COGNOME E NOME	NASCITA				Relazione di parentela	Professione
		Comune	giorno	messe	anno		
1	Ditans Antonio	Teramo	11	5	1921	C.F.	giornaliere di campagna
2	" Luciano	"	23	5	1885	padre	univale
3	Baporda Rosa	"	19	7	1888	madre	costoliera
4	Ditans Annalisa	"	13	6	1923	figlia	"
5	" Pietro	"	27	5	1931	figlio	lavoratore

IL SINDACO

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita all'I.N.P.S. sede provinciale di

il

195

Firma del datore di lavoro:

Domicilio:

AVVERTENZE

1. — Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. — Gli assegni familiari non spettano:

- a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari;
- b) alla moglie del datore di lavoro;
- c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- d) ai lavoratori a domicilio;
- e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. — Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

- a) per la moglie;
- b) per il marito invalido permanentemente al lavoro;
- c) per i genitori, legittimi, naturali ed adottivi, per gli affilianti, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affidato in qualità di esposto;
- d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore;
- e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile), per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dal Tribunale dei minori e per i minori affiliati e adottati.

4. — Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente, deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

Copia per il lavoratore: da esibire ai successivi datori di lavoro per richiedere gli assegni familiari.



UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE

OSTUNI SI CERTIFICA

Ho ispezionato la matricola dei possessori di beni mobiliari ed immobiliari, nonché tutti gli atti ed elementi esistenti presso

questo Ufficio, in cui *non vi risulta* la Ditta

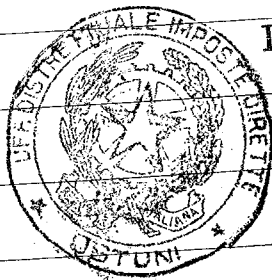
Di Cano Antonia di Giacomo - Kasano-

Si rilascia per uso *Ammissione alloggi con posto*

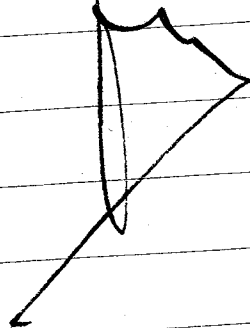
Mod. 103 N. *1771* Esatte L. *240* per diritti d'ufficio

Ostuni, li

13 AGO. 1958



IL DIRETTORE di II. CL.
(Comm. Antonio Fedele)





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DOMANDA DI ALLOGGIO IN LOCAZIONE SEMPLICE

Cognome e nome **Di tano Antonia**
luogo di nascita **Fasano**
data di nascita **4 maggio 1921**
indirizzo attuale **Via De Amicis n. 11**
residente nel comune di **Fasano**

data di inizio della residenza **dalla nascita**

Il sottoscritto, presa visione dell'avviso pubblicato, espone i dati relativi ai punti che serviranno per la valutazione del suo caso. Dichiara che quanto esposto corrisponde a verità, senza omissioni atte ad alterare il giudizio dell'Istituto Case Popolari. Prende atto che inesattezze od omissioni comporteranno l'annullamento della domanda e l'esclusione dall'assegnazione, mentre rinuncia sin da ora ad ogni ricorso nel caso in cui la errata dichiarazione desse luogo a valutazioni inferiori al merito.

A corredo della domanda allega lo stato di famiglia, il certificato di residenza, nonché tutti i documenti richiesti e quelli facoltativi previsti a sostegno delle varie dichiarazioni di disagio. Si riserva di produrre, a richiesta, il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato di cittadinanza italiana.

Fasano

LOCALITA'

6 agosto 1958

DATA

FIRMA

Di tano Antonio

Documenti richiesti: GRUPPO I° PUNTEGGIO

Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale

ABITAZIONI NON IDONEE: Segnare, se corrisponde esattamente, una delle seguenti definizioni che danno diritto ad essere iscritti in questo gruppo.

a	☐	cantina e seminterrato senza acqua e gabinetto	☐
b	☐	soffitta senza acqua e gabinetto	☐
c	☐	Soffitta con acqua e gabinetto	
d	☐	Cantina con acqua e gabinetto	

Certificato dell'Ufficio del Genio Civile comprovante la grave pericolosità. GRUPPO II°

☐	ABITAZIONI PERICOLANTI	☐
--------------------------	------------------------	--------------------------

Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale, con la precisazione dell'esatta superficie. GRUPPO III° Superaffollamento familiari n. 5 mq. 30

Superficie occupata inferiore a mq. 6 per ogni persona effettivamente e stabilmente alloggiata, che figuri nel foglio di famiglia.

e	☐	Casi previsti nei gruppi I° e II°
f	☐	Nuclei familiari che abitano una stanza subaffitto
g	☐	Nuclei familiari superiori alle 8 persone che occupano un alloggio di una stanza e cucina.

☐ si

Famiglie che occupano un alloggio normale ma superaffollato in base ai criteri di cui sopra (dalla misurazione vanno esclusi i locali adibiti a servizi igienici ed i corridoi di

PERIODO DI DISAGIATO ALLOGGIO

L'anzianità di disagio costituisce titolo di preferenza nelle assegnazioni di alloggi.

Per gruppi I: abitazioni non idonee

II: abitazioni pericolanti

III: superaffollamento

III: distanza dal posto di lavoro

devono essere indicati gli anni di disagiato alloggio, anche se in alloggi diversi, purchè in anni consecutivi, la cui decorrenza non può comunque essere precedente alla data di matrimonio e a quella di residenza.

DICHIARAZIONE DI ANZIANITA' NEL DISAGIO

Il richiedente occupa l'attuale alloggio dal **1940**

In precedenza occupava altre abitazioni coi seguenti caratteri di disagio:

INDIRIZZO	CARATTERE DI DISAGIO da dichiarare qualora le abitazioni rientrino nei gruppi I, II, III, e IV, secondo le defini- zioni di cui alle caselle contraddistinte dalle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)	Data di entrata e di uscita da tale alloggio
Savellietri	la famiglia abitava in	dalla
Fraz. di	due soli vani	nascita
Basano via		al 1940
Di Vagni		

Allegare certificato del Comune di _____ attestante quanto sopra.

In totale il richiedente conta n. _____ anni compiuti di disagio
alla data del _____

(Segnare nella casella dei punti il numero degli anni compiuti)

39

TOTALE COMPLESSIVO DEI PUNTI

larghezza inferiore ai ml. 1,50). Specificare

locali occupati e le relative superfici:

30

I locale: metri 4 x metri 4 totale mq. 16

II locale: metri 2,50 x metri 2,50 totale mq. 10

III locale: metri 2 x metri 2 totale mq. 4

IV locale: metri x metri totale mq.

Atto esecuti-

GRUPPO IV° - SFRATTO ESECUTIVO (Escluso lo sfratto

vo di sfratto.

per morosità) indicare la data fissata per lo sfratto.)

1) Dichiarazione del datore

GRUPPO V°

di lavoro attestante da quan-

DISTANZA DAL POSTO DI LAVORO

do ha avuto inizio il rap-

h

porto di lavoro. Nel caso

Residenza a:

si tratti di più datori di

Indicare il Comune di residenza quando il nucleo

lavoro, presentare il li-

familiare risieda in comune diverso dal luogo di la-

bretto di lavoro. 2) Certi-

voro del capofamiglia, che non sia collegato con

ficato di residenza del Co-

questo, da servizio di trasporto urbano.

mune ove risiede il nu-

cleo familiare

Dichiarazione del

☐

La circostanza di persona adulta TBC che

Direttore del Di-

conviva con bambini, darà diritto ad una

spensario Anutu-

valutazione supplementare

bercolare

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi
-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 5523
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 2-7-59

- Al Sig. Autonoma di Zano
Via de Anicis n. 11
Fasano
=====

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via San la Felva lotto 60 scala C interno 6.
Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.80.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi" per l'ammontare di £. 31.544 come appresso dovute:

- | | |
|--|----------------|
| a) - Mensilità di fitto e servizi dal <u>10/7/1959</u> al <u>10/8/1959</u> | |
| £. <u>4119</u> vano x vani <u>4.80</u> | £. <u>6855</u> |
| b) - Canone consumo acqua normale | " <u>450</u> |
| c) - Contributo nelle spese di illuminazione | |
| alle scale | " <u>75</u> |
| d) - I. G. E. 3% su a) | " <u>206</u> |
| | ===== |

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 7586

- | | |
|---|-----------------|
| e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) .. | " <u>22.758</u> |
| f) - Deposito spese contrattuali | " <u>1200</u> |

T o t a l e £. 31.544
=====

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 10 luglio corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

2632

12 GEN. 1959

Al Sig. ANTONIA DI TANO
Via De Amicis, 11

FASANO

OGGETTO: Comunicazione.-

Le comunico che la Sua istanza intesa ad ottenere l'assegnazione di un alloggio a locazione semplice è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto.

Con successiva comunicazione sarà informata della data, dell'ora e degli altri adempimenti necessari per la presa di possesso dell'alloggio,-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/Dc.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==oo0(0)0oo==-----

V E R B A L E d i C O N S E G N A

Il sottoscritto _____
dell'appartamento sito in _____
Via _____ n. _____ piano _____
int. _____ nel prendere in possesso i locali assegnatigli di-
chiara di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adattato all'uso convenuto.-

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in
perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte ca-
regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono
in buone condizioni di funzionamento.-

O s s e r v a z i o n i :

F I R M A

A. Bruno Antonino

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. DI TANO ANTONIA
Lotto 6° Scala C Int. 6
Via pr Taranto
FASANO

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 8.336.-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7245

Brindisi, li 11-8-51

AL SIG. Dr. Tano Antonio

Lotto 6° Scala E Int. 6

Via fu Taranto

Feraro

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infarma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.550 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.80 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 8.314 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.550</u> vano per vani <u>4.80</u> £ .	<u>7.440</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>224</u>
	<u>8.314</u>

TOTALE LIRE

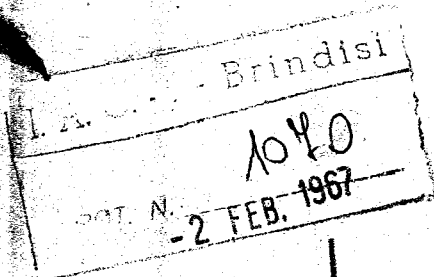
=====

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)





6° Lotto c/6

FASANO, lì 31/1/1967

ALLO SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO PER
LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

Io sottoscritta DI TANO ANTONIA, assegnataria di un alloggio
Popolare sito in Fasano al 6° Lotto Sc/ C Int/6, Largo Don
Minzoni, 1 .

- CHIEDE -

La restituzione del deposito Cauzionale a suo tempo versata
per aver riscattato il predetto alloggio.

Con Osservanza.

Di Tano Antonia

-DI TANO ANTONIA -

V.° *Maner Commisario*
l. 7/2/67
A. De Gili

V.° *la juro' unione*
l. 27/2/67
A. De Gili

5088

27 GIU. 1963

SERVIZIO AFFARI LEGALI
E UTENZA

e p.c.

- AL NOTAIO DR. VINCENZO LOIACONO
Piazza Cairoli, n. 33
B R I N D I S I
- ALLA SIG.RA DI TANO ANTONIA
Large Don Minzoni
F A S A N O

Oggetto: Stipula dell'atto definitiva di trasferimento della proprietà e rilascio di quietanza liberatoria per l'alloggio popolare sito in Fasano - Lette 6° - Sc/C - Int.6 - Large Don Minzoni.

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto, nonché al rilascio del relativo atto di quietanza poichè l'assegnataria in indirizzo ha versato per intero ed in anticipo il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato, si trasmette il relativo contratto di cessione stipulato, a mezzo della S.V. stessa in data 10/1/1967 e registrato a Brindisi il 21/1/1967 al n. 780 - mod. II - vol. = .

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

ALL. N. I

GP/RU

4176

19 MAG 1983

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

ALLA SIG.RA DI TANO ANTONIA
Via Don Minzoni
F A S A N ②

Oggetto: Comunicazione del residuo debito per riscatto anticipato
dell'alloggio popolare sito in Fasano - Lette 6° - Sc/C-
Int.6 - Via Don Minzoni.

Con riferimento alla Sua lettera del 29/4/1983, relativa all'oggetto, si comunica che, il residuo debito a saldo del prezzo di cessione dell'alloggio ammonta a L. 439.889=.

Pertanto, appena la S.V. avrà effettuato il suddetto pagamento ed esibito agli Uffici competenti dell'Istituto la relativa ricevuta, sarà inviata la pratica al notaio per il trasferimento definitivo della proprietà.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



GP/BU



173
I.A.C.P. - BRINDISI
SERVIZIO AFF. LEGALI E
UTENZA 438
Prot. int.
cel - 4 MAG. 1983

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, n. 24

B R I N D I S I

La sottoscritta DI TANO ANTONIA, assegnataria di
un alloggio popolare a riscatto sito in Fasano
alla Via Don Minzoni- Lette 6° - Sc/C - Int.6 -

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 3747
DATA 29 APR 1983

- C H I E D E -

a codesto Spett.le Istituto, di saldare anticipa-
tamente il residuo debito delle rate di ammortamento
restanti, con scadenza al 31/12/1986, giusta con-
tratto Notar Leiacone stipulato in Brindisi il
10/1/1967 - Rep. n. 85933/4660 e registrato a
Brindisi il 21/1/1967 al n. 780.

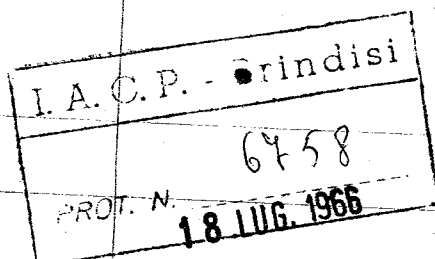
Distinti saluti.

Fasano li, 28.04.83

-DI TANO ANTONIA -

Notaro Antonio

Per
b. rev. 2
439.889
Procedimento
alla nota
nota - R



ALLO SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Con riferimento alla Raccomandata del 7/7/1966
n. 6506 di Prot. di codesto Spett/le Istituto,
la sottoscritta DI TANO ANTONIA, fa presente che
le determinazioni da adottare in ordine al Riscat
to dell'alloggio a suo tempo assegnatole, e di
n. 20 anni.

Sicura di aver soddisfatto quanto richiesto dallo
Spett/le emarginato, resta in attesa per la sti=
pula del contratto.

Distinti saluti.

Fasano, lì 14/7/1966.

- DI TANO ANTONIA -

Di Tano Antonia

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 6506

Brindisi, 11 - 7 MAG 1966

AL SIG.^{ro} DITANO Antonino

RACCOMANDATA RR

LARGO Don MINZONI

FALIANO (RR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in FALIANO Lotto 6 scala 1/6
Via Don Minzoni a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.513.764.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

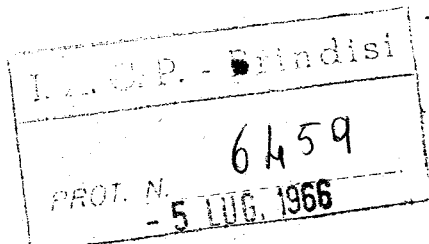
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI



BRINDISI
=====

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a vertical line and a horizontal line crossing it.

La sottoscritta DI TANO ANTONIA, assegnataria di un alloggio
Popolare in locazione semplice, sito in Fasano al 4° lotto Sc/C
Int. 6.

- C H I E D E -

in virtù delle disposizioni di Legge, il Riscatto del predetto
alloggio.

Inoltre, la sottoscritta fa presente a codesto Spett/le Isti-
tuto, di aver inviato a mezzo vaglia Postale la somma di lire
£. 5.000=(Cinquemila), per le spese di procedura, in data 23/11
1959, come da ricevuta allegata alla presente.

In attesa di un gentile riscontro in merito, coglie l'occas-
ione per ossequiare distintamente.

Fasano, lì 2/7/1966.

- DI TANO ANTONIA -

Di Tano Antonia

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a vertical line and a horizontal line crossing it.